

L'importanza di appartenere allo Stato

Qualcosa in Italia distingue un reperto o monumento archeologico, sia esso un'anfora, un'urna etrusca, un elmo, un arco di trionfo romano. Su due piedi un profano indicherà l'età storica e quindi la classificazione scientifica. Non è esattamente così. «Tra le molteplici categorie di beni culturali disciplinati dal Codice (il testo sui Beni culturali datato 2004, Ndr), quelli archeologici occupano un posto di assoluto rilievo, esprimendo contemporaneamente e attraverso le forme più svariate quasi tutti quegli interessi culturali che la legge ritiene meritevoli di tutela; mentre, a volte, tante altre categorie di beni ne posseggono uno solo: o artistico o storico o archivistico ecc.». Una moneta, un frammento di statua, una gemma, **per essere riconosciuto come bene archeologico non necessita di una dichiarazione formale**; e ovunque lo troviate, dovete dichiarare il rinvenimento allo Stato. Anche se non è un bronzo di Riace: «Per rivestire l'interesse archeologico non occorre che un bene sia di pregio». Riprendiamo queste frasi da un volume che chi si occupa o interessa di archeologia farebbe bene a studiare, consultare o avere sul tavolo, *Il diritto dell'archeologia* di **Antonio Mansi**. Avvocato nato ad Ampezzo nel 1929, che ha esercitato e insegnato all'Università di Udine, appassionato di antichità, inquadra e riepiloga norme, leggi, la loro storia, dipinge un quadro esaustivo della disciplina.

Adottando il linguaggio giuridico-legislativo, **lo studioso informa in modo puntuale e non lesina critiche al legislatore**. Come a pagina 114, laddove ritiene l'istituto dell'espropriazione talvolta «penalizzante». «Sì, conferma Mansi, a volte la giurisprudenza decide su un caso particolare pur affermando dei principi per cui va presa con le pinze». Oppure ravvisa una vistosa «contraddizione nel testo legislativo» riguardo alle scoperte fortuite: se, demolendo un immobile per un ente pubblico, salta fuori un reperto, «appartiene allo Stato solo se riveste un interesse particolare». Il che contrasta con altre norme. Dal libro emerge come, per Mansi, **l'interesse pubblico debba prevalere**. Approfondisce a voce: «Lo Stato deve valutare se un bene

è un'anticaglia, e allora lo lascia al libero mercato, ma se ha interesse archeologico diventa un elemento costitutivo della nostra identità nazionale. È giusto sia così».

Resta una curiosità: dove nasce l'amore per antichità? «Mah, ha come un pudore nel rispondere, l'archeologia mi ha sempre interessato. Mi affascina anche la maestria degli antichi: senza gli strumenti di oggi, a Paestum ed Ercolano hanno eretto colonne intagliate dritte e regolari. Che bravissimi artigiani erano». E noi moderni, è un principio implicito di questo Diritto dell'archeologia,

siamo incaricati di preservare quanto è rimasto.

□ **Stefano Miliani**



Il diritto dell'archeologia, di Antonio Mansi, 260 pp., **Forum Editrice**, Udine 2016, € 25,00

